

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2358

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato FALVO

Modifiche all'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55,  
in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso  
e di altri gravi delitti

*Presentata il 4 aprile 1995*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 25 marzo 1993 n. 81, (sull'elezione diretta del sindaco e del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale), ha modificato non solo le disposizioni relative alla formazione degli organi collegiali, ma, prevedendo l'elezione diretta ed a suffragio universale del sindaco e del presidente, ha in realtà modificato la forma di governo dei comuni e delle province.

L'articolo 16 della predetta legge n. 81 del 1993 che modifica l'articolo 34 della legge n. 142 del 1990, prevede che il sindaco e il presidente della provincia nominano le rispettive giunte oltre che un vice sindaco ed un vice presidente i quali possono sostituirli, rispettivamente, in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'eserci-

zio delle funzioni adottata ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 gennaio 1994, n. 30, che modifica l'articolo 1 della legge n. 16 del 1992, che già aveva sostituito l'articolo 15 della legge n. 55 del 1990.

La predetta legge, al comma 1 dell'articolo 15, stabilisce che « non possono essere candidati » coloro che sono coinvolti nei gravi delitti di cui alle lettere *a), b), c), d), e)* ed *f)* pur se soltanto rinviati a giudizio; mentre per il comma 4 « L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla ».

Appare certissimo che il rigore della legge non esclude quanti, per analoghi fatti anteriori alla loro elezione, vengono rinviati a giudizio dopo eletti: esattamente perché nessun provvedimento legislativo può ritenersi contraddittorio stabilendo

una disparità di trattamento nel prevedere la nullità della elezione di chi viene rinviato a giudizio prima delle elezioni, per poi prevedere assurdamente la semplice sospensione di chi viene rinviato a giudizio *dopo* le elezioni per gli stessi fatti criminali verificatisi *prima* delle elezioni; una diversa interpretazione nel caso di elezione di due soggetti associati per delinquere, rinvii a giudizio uno prima ed uno dopo la elezione, determinerebbe due inconcepibili provvedimenti contraddittori: di annullamento delle elezioni per il primo e di semplice sospensione per il secondo!

Il comma 4-bis dell'articolo 15 della medesima legge n. 55 del 1990, e successive modificazioni, prevede la sospensione di chi, rinviato a giudizio per fatti commessi successivamente alla sua elezione, viene a trovarsi « in alcuna delle condizioni di cui al comma 1 » sopra richiamato; mentre il comma 4-quinquies stabilisce la decadenza « dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna ». Quest'ultima previsione (di cui ai commi 4-bis e 4-quinquies) costituisce grave difetto della legge ed evidente carenza al fine di condurre una efficace lotta alla criminalità organizzata esattamente perché, tra l'altro, determina gravi conseguenze negative in pregiudizio della pubblica amministrazione, della democrazia,

nonché dei diritti degli elettori in aperta violazione della innovativa legge n. 81 del 1993.

Infatti all'eletto sospeso in quanto rinviato a giudizio per delitti gravissimi commessi successivamente alla sua elezione, ai sensi della lettera a) del comma 1, dovrebbe subentrare un vice sindaco ovvero un vice presidente della provincia che si immette nell'esercizio delle funzioni non più temporaneamente (articolo 20, comma 2 della legge n. 81 del 1993), ma, assurdamente, fino alla definitiva sentenza di condanna; sentenza che può intervenire dopo anni durante i quali non solo gli elettori vengono privati del diritto alla scelta dei loro nuovi rappresentanti ma la pubblica amministrazione resta affidata, magari fino alla scadenza elettorale, ad un soggetto che, senza avere ricevuto nessun voto o mandato popolare, governa in aperta violazione ed in stridente contrasto con la legge n. 81 del 1993, che è legge vigente dello Stato e che innovativamente prescrive la elezione del sindaco e del presidente della provincia « a suffragio diretto e universale ».

Il ricorso a nuove elezioni a seguito della decadenza di diritto di quanti vengono rinvii a giudizio per delitti gravissimi commessi sia prima che dopo la loro elezione è l'oggetto della presente proposta di legge.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Il comma 4-*bis* dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, introdotto dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, e da ultimo sostituito dall'articolo 1 della legge 12 gennaio 1994, n. 30, è sostituito dal seguente:

« 4-*bis*. Chi ricopre una delle cariche indicate al comma 1 decade da essa di diritto dalla data del verificarsi di alcuna delle condizioni indicate dal medesimo comma 1 ».

2. Il comma 4-*quinqüies* dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, è abrogato.